Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 205 DEL 28 LUGLIO 1982:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Corpi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

(Da 3602 a 3604)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 205 DEL 28 LUGLIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 25 marzo 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1727)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1982, n. 477.

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 5 miliardi, al comune di Lucca il compendio immobiliare costituente la manifattura tabacchi sito in Lucca alla via Vittorio Emanuele n. 39, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Lucca con la partita 85 intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, foglio 196, mappali 110, 111, 112, 113, 168, 266, 267, 268, 269, 311, confinante con via Vittorio Emanuele, piazza della Magione, via dei Tabacchi, via del Molino, via del Pallone, proprietà del comune di Lucca, tratto rientrante della piazzetta della Cittadella.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di vendita dei beni indicati nel primo comma.

Art. 2.

Il prezzo della vendita dovrà essere pagato per metà al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante metà un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.

E' fatta salva la facoltà del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Art. 3.

Nel contratto di vendita del compendio immobiliare indicato nell'articolo 1 dovrà stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti, fino al momento del trasferimento della manifattura tabacchi nella nuova sede, da costruire in altra zona della città.

L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sarà gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare.

Art. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato, ai sensi dello articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati, per essere impiegato alla costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca.

Nel medesimo capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è stanziata la somma di lire 25 miliardi negli anni dal 1982 al 1986, dei quali 2 miliardi nell'anno 1982, per la finalità di cui al precedente comma.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1982, n. 478.

Modificazioni al regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni concernenti « Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » e relativo regolamento;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031, « Approvazione del regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del suddetto regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031, sono abrogati e sostituiti con gli annessi articoli 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 3

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.

Gli articoli 1 e 2 e 3 del regolamento per i servizi in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo — semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato e l'importo per ciascuna categoria di spesa non superi, nel corso dell'esercizio finanziario, il limite di L. 75.000.000 — sono i seguenti:

a) lavori di manutenzione e di riparazione ordinari, nonché di piccoli adattamenti dei locali, in uso all'amministrazione e dei relativi impianti;

b) lavori di riparazione e di manutenzione nonché custodia di autoveicoli e motocicli, pagamento della tassa di circolazione, acquisto di carburanti, lubrificanti e di attrezzi per il buon uso degli autoveicoli; pagamento del premio di assicurazione R.C., degli automezzi, da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice;

c) lavori di riparazione e manutenzione del macchinario speciale occorrente per i servizi del Ministero; acquisto di materiale scientifico e tecnico (macchine fotocopiatrici, telescriventi, macchine ciclostyle, macchine offset, pezzi di ricambio del macchinario di proiezione cinematografica come: lampade al xenon, rocchetti dentati, rollini folli, pattini fissi, pattini mobili, lampade di proiezione per le moviole, lampade eccitatrici per proiettori e moviola, lampade di proiezione 16 m/m, valvole per gli amplificatori dei proiettori 16/35 e moviole specchi e controspecchi proiettori 35 m/m e specchi moviola, etc.), quando sia oggettivamente antieconomico o impossibile il ricorso alle normali forme di acquisto; lavori di riparazione, di manutenzione, di installazione e di collegamento del suddetto materiale speciale e per l'assicurazione di impianti tecnici;

d) lavori di riproduzione fotografiche e fotostatiche di disegni, pubblicazioni, bollettini, circolari, nonché di documenti di ufficio;

e) lavori per la redazione e traduzione di articoli, notiziari di bollettini, di programmi, di conferenze, e, in casi eccezionali, lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura da affidare unicamente a ditte commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; compilazione di opuscoli, disegni e grafici;

f) acquisto di libri, riviste, opuscoli, pubblicazioni varie; lavori di rilegatura; acquisto di giornali; abbonamenti a giornali, riviste, agenzie di informazioni;

g) servizi postali telegrafici ed altri inerenti a quelli speciali di corrispondenza;

h) servizi di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537, acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, diplomi, fiori, oggetti per premi e per doni, colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti, riunioni di commissioni, servizi di illuminazione e simili in occasione di solennità varie;

i) servizi di dogana, di trasporto, di spedizione e noli di vettura a trazione meccanica, di imballaggio, di facchinaggio e di magazzinaggio;

l) servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero;

m) per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materie che rientrano nella competenza dell'Istituto Poligrafico dello Stato è esclusa ogni possibilità da parte dell'amministrazione di ricorrere ad approvvigionamenti da diversa fonte.

L'esecuzione in economia di cui al comma precedente è disposta dai dirigenti, secondo le attribuzioni e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e dai funzionari delegati, ancorchè non dirigenti, nel limite di importo di cui all'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2. — Per l'esecuzione di lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore a L. 5.000.000 debbono essere richiesti i preventivi con offerta almeno a tre ditte, salvo che la specialità del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

I lavori e le provviste di cui al precedente art. 1 devono essere soggetti a collaudo finale, prima che se ne disponga il pagamento.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati da dirigenti competenti.

Qualora la spesa non superi L. 5.000.000 è sufficiente la attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato ai sensi del comma precedente.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Visto, *Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
SIGNORELLO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 marzo 1982.

Determinazione dei tassi di interesse in attuazione del disposto di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 31 agosto 1977, n. 11191, relativa all'ambito di applicazione del citato art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e alle modalità da seguire in attesa della determinazione dei tassi di interesse;

Ritenuto che i finanziamenti che rientrano nell'ambito dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono quelli previsti dall'art. 15/3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,

in favore di cooperative edilizie, dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, dall'art. 55, lettere *c*) e *d*) della legge n. 865/1971, per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 513/1977 non era stato stipulato il contratto di finanziamento individuale (frazionamento tra i soci del finanziamento concesso alle cooperative con apporto dell'area) o l'atto di assegnazione in proprietà al socio (per le cooperative con apporto del 15% del costo dell'intervento) ovvero il contratto definitivo (o l'atto di liquidazione finale) per i prestiti individuali nonché i finanziamenti previsti dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 per opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni e per la costruzione di nuove abitazioni assegnate in proprietà per i quali alla data di entrata in vigore della citata legge n. 513 non erano stati ancora emanati i relativi bandi di concorso per l'assegnazione;

Vista la nota 21 novembre 1981, n. 8351 AG, con la quale è stato portato a conoscenza di tutte le amministrazioni regionali l'avviso espresso dal Comitato per l'edilizia residenziale con invito a far conoscere il proprio parere entro il 31 dicembre 1981 e nell'intesa che l'eventuale silenzio sarebbe stato considerato come assenso ai criteri fissati dal Comitato per l'edilizia residenziale;

Sentito il Comitato per l'edilizia residenziale che si è espresso in merito nelle sedute del 9 ottobre e del 19 febbraio 1982;

Decreta:

I tassi di interesse per i finanziamenti indicati nelle premesse sono determinati come segue:

1) Per gli interessi di preammortamento si applica il tasso iniziale oggi in vigore ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il periodo intercorrente tra la data della rispettiva erogazione e quella di decorrenza dell'ammortamento del finanziamento.

2) Per i finanziamenti a cooperative e per i prestiti individuali, di cui alla legge n. 60/1963 e all'art. 55, lettera *c*) e *d*) della legge n. 865/1971, l'ammortamento è assoggettato al tasso del 9%, che è quello previsto dall'art. 24 della legge n. 457/1978, nel testo modificato dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, per i beneficiari di agevolazioni che non abbiano più i requisiti di reddito previsti dalla legge di finanziamento, salva la facoltà del singolo di richiedere la verifica del proprio reddito ai fini dell'applicazione del tasso di interesse corrispondente alle fasce di reddito previste dall'art. 20 della stessa legge n. 457.

3) Per i finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, si applica per l'ammortamento il tasso del 4,5%, previa verifica del possesso del requisito del reddito al momento dell'assegnazione dell'abitazione o all'atto della liquidazione finale per i finanziamenti individuali;

4) Per i finanziamenti entrati in ammortamento, con il versamento di una rata provvisoria, nel periodo transitorio, compreso fra la data di entrata in vigore della legge n. 513/1977 e la data del presente decreto, relativo ai tassi di interesse, si procede come segue:

A) definizione della rata di ammortamento al nuovo tasso, riferita all'importo originario del finanziamento e alla durata prevista dalla disposizione che lo regolamentava;

B) definizione del maggiore importo per le rate già scadute, per differenza fra il debito complessivamente maturato, sulla base della rata di cui al sub *A*, ed i versamenti provvisoriamente effettuati;

C) definizione del debito residuo aggiornato, aggiungendo al debito residuo risultante (alla data in cui si effettua l'aggiornamento) dal piano di ammortamento al nuovo tasso il magigore importo di cui al sub *B*.

D) determinazione della rata di ammortamento definitiva sulla base del nuovo tasso, del debito residuo aggiornato (sub C) e della durata residua (alla data dell'aggiornamento).

Roma, addì 23 marzo 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3649)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 giugno 1982.

Modificazioni del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, concernente la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, e 30 aprile 1982, n. 189, in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, concernente la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato;

Ravvisata l'opportunità di addivenire ad una riduzione dei canoni stessi, al fine di corrispondere alle attese dell'utenza, pur confermando il loro adeguamento ai canoni e alle tariffe per i servizi telefonici e telegrafici;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radiotelefonici e radiotelegrafici, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, sono ridotti del 50% con effetto dal 1° gennaio 1982.

Con effetto dalla stessa data, la riduzione del 25% prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 è elevata al 40%.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 è sostituito dal seguente: « Nel caso di collegamenti tra punti fissi che consentano comunicazioni esclusivamente bilaterali è dovuta una quota supplementare annua di L. 30.000 per ogni stazione fissa; nel caso invece di collegamenti tra punti fissi nei quali, oltre a comunicazioni bilaterali, siano previste anche trasmissioni a destinazioni multiple, è dovuta una quota supplementare annua di L. 250.000 per ogni stazione idonea ad effettuare la trasmissione circolare.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 è sostituito dal seguente: « Nel caso di stazioni che trasmettono a posti muniti di solo ricevitore, il canone annuo base è ragguagliato ad un terzo di quello risultante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 1; per ogni stazione è dovuta una quota supplementare di L. 20.000; le altre quote supplementari di cui al presente articolo, ove dovute, restano fissate nella misura intera ».

Art. 4.

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Per i radio collegamenti per ricerca persone è dovuta una quota supplementare di L. 10.000 per ogni apparato portatile collegato alla stazione di base; le quote supplementari di cui al presente articolo, ove dovute, restano fissate nella misura intera ».

Art. 5.

All'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, dopo il punto contraddistinto dalla lettera *l*), è aggiunto il seguente punto: « *m*) i servizi di autopubbliche di città (taxi) ».

Art. 6.

I depositi cauzionali possono essere costituiti anche mediante fidejussione bancaria, a norma dell'art. 54 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 825 e successive modificazioni.

Art. 7.

Il termine di 90 (novanta) giorni fissato dall'art. 10 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, è sostituito dalla data del 30 ottobre 1982.

Art. 8.

Il pagamento del canone di concessione per l'anno 1982, eseguito dall'utente entro il 31 luglio dello stesso anno, non è soggetto ad alcuna maggiorazione per ritardato pagamento.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì **15** *luglio* **1982**
Registro n. 22 *Poste, foglio n.* 1

(3670)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 luglio 1982.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo in colli.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo in colli, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

ALLEGATO

1. *a*) *Miscela di ammine alifatiche in solvente petrolifero* (Chimec 313; Chimec 313-C);
   b) *Miscela di ammine alifatiche in acqua* (Chimec 313-S; Chimec 313-SC);
   c) *Resine sintetiche in alcoli e idrocarburi aromatici* (Dissolvan 1725);
   d) *Miscuglio grezzo di alchil-amido-ammino-alchil solfonato in solventi alcolici e idrocarburi aromatici* (Visco 904 NI).

Tali prodotti appartengono alle « Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose » (sigla 3-B.106 bis).

2. *N-Acetossietil-N-Cianetilanilina*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 3-C con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-C.3 bis.
Denominazione: N-Acetossietil-N-Cianetilanilina.
Formula: $C_7H_{11}O_2N$, in acido acetico.
Punto di infiammabilità: tra 35°C e 40°C (vaso chiuso).
Limiti di esplosività: —
Caratteristiche: liquido bruno, di odore aromatico, corrosivo per i metalli.
Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichette: Mod. C e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3. *Formulato di alcoli polivalenti in alcol isobutilico* (Chimec 907): tale prodotto è assimilato all'« Alcol isobutilico » (sigla 3-C.9).

4. *a*) *Miscela di polimeri e tensioattivi in solvente petrolifero* (Chimec 501; Chimec 502; Chimec 503);
   b) *Formulato a base di ammine alifatiche in acqua* (Chimec 615);
   c) *Resine sintetiche in alcoli butilici* (Dissolvan 2854).

Tali prodotti appartengono alle « Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose » (sigla 3-C.67 bis).

5. *Miscela di ammine alifatiche in soluzione acquosa* (Chimec 613): tale prodotto è appartenente alle « Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose, comprendenti prodotti tossici » (sigla 3-C.67 ter).

6. *Acido ossalico biidrato*: tale prodotto rientra nella tabella 6.1.8 ter (Acido ossalico e ossalati, solubili in acqua).

7. *Acido naftalin-1,5-disolfonico*: devono essere inserite nella classe 8 le sotto riportate due nuove tabelle (sigle 8.2 bis e 8.2 ter). L'acido naftalin-1,5-disolfonico è prodotto appartenente alla tabella 8.2 ter.

Sigla: 8.2 bis.
Denominazione: Acidi alchil, aril o toluensolfonici, allo stato liquido, contenenti non più del 5 % di acido solforico libero.
Formula: $R.SO_2OH$.
Caratteristiche: liquidi di odore pungente. Corrosivi per la maggior parte dei metalli. Tossici per ingestione. Irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di incendio sviluppano gas molto tossici.
Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 2,5, imballati in casse rigide di adatta materia plastica espansa, contenenti non più di litri 10.

b) Recipienti di vetro, con materiale inerte e assorbente di imbottitura, o recipienti di adatta materia plastica, entrambi chiusi efficacemente, imballati in casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Quantità massima per ogni collo: litri 75.

c) Damigiane di vetro, chiuse efficacemente, imballate singolarmente con adatta materia inerte di imbottitura in casse o gabbie di legno, fusti di cartone o di compensato o di metallo, cesti di vimini o di bambù o di ferro.

d) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra il ponte oppure sotto il ponte; le damigiane di vetro possono essere stivate soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

Sigla: 8.2 ter.
Denominazione: Acidi alchil, aril o toluensolfonici, allo stato solido, contenenti non più del 5 % di acido solforico libero.
Formula: $R.SO_2OH$.
Caratteristiche: solidi cristallini, corrosivi per la maggior parte dei metalli in presenza di umidità. Tossici per ingestione. Irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di incendio sviluppano gas molto tossici.
Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro con materia inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica, entrambi chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 5, imballati in:

casse di cartone. Peso massimo del collo kg 55;
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 90;
barili di legno. Peso massimo del collo kg 180;
fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 225.

b) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

c) Fusti di compensato o di cartone oppure barili di legno chiusi efficacemente e foderati di adatta materia plastica. Peso massimo dei fusti: kg 100. Peso massimo dei barili: kg 180.

d) Sacchi di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 50;
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 90;
fusti di compensato o di cartone. Peso massimo del collo: kg 100;
barili di legno. Peso massimo del collo: kg 180;
fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, in luogo asciutto.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, in luogo asciutto.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

8. *a*) *Soluzione acquosa di acido inorganico e tensioattivi* (Chimec 102);

b) *Formulato di acidi inorganici e tensioattivi in acqua* (Chimec 117/S).

Tali prodotti appartengono all'« Acido cloridrico soluzione » (sigla 8.6).

9. *Cloridrina solforica*: tale prodotto rientra nella tabella 8.9 (Acido clorosolfonico con o senza anidride solforica).

10. *Acido glicolico*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 8 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.20 bis.
Denominazione: Acido glicolico in soluzione acquosa.
Formula: $C_2H_4O_3$.
Caratteristiche: liquido corrosivo incolore, di odore simile allo zucchero bruciato.
Imballaggi ammessi: tipi 4.D e 7.C, chiusi efficacemente, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

11. *Acido solfammico*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 8 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.20 ter.
Denominazione: Acido solfammico.
Formula: NH_2SO_3H.
Caratteristiche: polvere corrosiva, irritante per gli occhi e per la pelle. Se riscaldata può emettere fumi tossici.
Imballaggi ammessi:

a) Sacchi di adatta materia plastica posti in sacchi di carta a più strati. Peso netto massimo del collo: kg 50.

b) Sacchi di adatta materia plastica. Peso netto massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo asciutto.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo asciutto.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

12. *Miscela di acidi e solventi organici* (Chimec 118): tale prodotto appartiene all'« Acido solforico contenente non più del 51 % di acido » (Sigla 8.28).

13. *Solfito acido in soluzione acquosa* (Chimec 609): tale prodotto fa parte della denominazione della tabella 8.45 (Bisolfiti alcalini in soluzione).

14. *Para-Toluensolfocloruro*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 8 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.128 bis.
Denominazione: para-Toluensolfocloruro.
Formula: $C_7H_7O_2SCl$.
Caratteristiche: polvere cristallina di odore pungente. Reagisce a contatto con l'acqua sviluppando acido cloridrico, gas irritante e corrosivo. In presenza di umidità è molto corrosivo per la maggior parte dei metalli.
Imballaggi ammessi:

a) Sacchi di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in fusti di cartone. Peso massimo del collo: kg 225.

b) Sacchi di adatta materia plastica imballati in:
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 90;
barili di legno. Peso massimo del collo: kg 180;
fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 225.

Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo asciutto.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo asciutto.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

15. *Acido 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-solfonico*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 9 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.1 bis.
Denominazione: Acido 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-solfonico.
Formula: $C_{10}H_5N_3O_6S$.
Caratteristiche: pasta acquosa. Allo stato secco o di polvere il prodotto può esplodere per sfregamento, percussione o riscaldamento.

Imballaggi ammessi:

a) Fusti di cartone o di compensato con sacco interno di adatta materia plastica, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 160.

b) Fusti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 150.

c) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) E' vietato il trasporto del prodotto allo stato secco.

16. *Formulato a base di acidi inorganici e tensioattivi* (Chimec 117): tale prodotto appartiene all'« Acido ortofosforico liquido » (sigla 9.2).

17. *N-Benzil-N-Etilanilina*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 9 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.6 bis.
Denominazione: N-Benzil-N-Etilanilina.
Formula: $C_{15}H_{17}N$.
Caratteristiche: liquido oleoso, incolore, di odore aromatico Nocivo per ingestione.
Imballaggi ammessi:

a) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 225.

Etichetta: Mod. I.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

18. *4-Cloro-2-Anisidina Cloridrato*: tale prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 9:

Sigla: 9.16 bis.
Denominazione: Cloridrati di basi amminiche aromatiche.
Formula: —
Caratteristiche: solidi cristallini, scagliosi, pulverulenti o pastosi, moderatamente irritanti e non nocivi (aventi un DL50 orale ratto superiore a 500 mg/kg).

Imballaggi ammessi:

a) Fusti metallici, chiusi efficacemente, aventi capacità non superiore a litri 125.

b) Fusti di cartone rivestiti internamente di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 50.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

19. *N,N-Dietil-m-Toluidina*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 9 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.20 sexies.
Denominazione: N,N-Dietil-meta-Toluidina.
Formula: $C_{11}H_{17}N$.
Caratteristiche: liquido oleoso ambrato, di odore aromatico. Nocivo per ingestione.
Imballaggi ammessi:

a) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 225.

Etichetta: Mod. I.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

20. *orto-Nitroanisolo*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 9 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.31 bis.
Denominazione: orto-Nitroanisolo.
Formula: $C_7H_7O_3N$.
Caratteristiche: liquido di colore giallo arancio, di odore aromatico. Non miscibile con l'acqua. Nocivo per ingestione.
Imballaggi ammessi:

a) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 225.

Etichetta: Mod. I.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

21. *Sale sodico dell'acido etilen diammino tetra acetico in soluzione acquosa* (Cilon B liquido): tale prodotto appartiene ai « Prodotti liquidi e/o soluzioni e/o preparazioni liquide di natura alcalina o acida aventi moderata corrosività e/o causticità, quali impartiti da tenori di idrossidi alcalini inferiori al 10% oppure da altre sostanze in tenori tali da dare luogo ad equivalente alcalinità o acidità » (sigla 9.39).

22. a) *Aceto aceto-o-cloroanilide;*

b) *para-Amminoazobenzene;*

c) *para-Cresidina* (2-metossi-5-metilanilina);

d) *N,N-Diidrossietilanilina;*

e) *para-Nitroasnisolo;*

f) *Metile acetoacetato.*

Tali prodotti appartengono alla tabella sigla 9.39 bis la quale viene modificata come segue:

Sigla: 9.39 bis.

Denominazione: Prodotti solidi o liquidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti.

Formula: —

Caratteristiche: irritanti per la pelle e le mucose.

Imballaggi ammessi.

Per liquidi e solidi:

a) Fusti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 150.

b) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Soltanto per i solidi:

c) Sacchi di carta a più strati o di fibre naturali o sintetiche, foderati internamente di adatta materia plastica, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 55.

d) Fusti di cartone o di legno compensato con sacco interno di adatta materia plastica, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 160.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Elenco, a titolo esemplificativo, di prodotti appartenenti alla tabella 9.39 bis:

Acido 2-idrossi-3-naftoico (Acido Bon);
Acido 1-naftilammin-6-solfonico (Acido di Clève 1,6);
Acido 2-ammino-5-naftol-7-solfonico (Acido isogamma);
Acido 2-amminonaftalin-4,8-disolfonico (Acido C);
Acido 2-naftilammin-1-solfonico (Acido di Tobias; Acido 2-amminonaftalin-1-solfonico;
3-ammino-idrossibenzolo (3-idrossianilina; meta-amminofenolo);
Acido 1-ammino-8-naftol-3,6-disolfonico (Acido 1-ammino-8-idrossinaftalin-3,6-disolfonico; Acido H);
Acido 2-amminofenol-4-solfonico (Acido amminofenolsolfonico 1,2,4;
Acido anilin-meta-solfonico (Acido 3-amminobenzensolfonico; Acido metanilico);
Acido solfanilico (Acido para-amminobenzensolfonico);
2-Idrossinaftalina (betanaftolo);
Aceto aceto-orto-cloroanilide;
para-Amminoazobenzene;
para-Cresidina (2-metossi-5-metilanilina);
N,N-Diidrossietilanilina;
para-Nitroanisolo;
Metile acetoacetato.

23. 1,2,4-*Triclorobenzene*: tale prodotto deve essere inserito nella classe 9 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.43 bis

Denominazione: 1,2,4-Triclorobenzene.

Formula: $C_6H_3Cl_3$.

Caratteristiche: liquido incolore, di odore aromatico. Nocivo per ingestione.

Imballaggi ammessi:

a) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

24. 2 *Cloro*-1,1,2-*trifluoroetil difluorometil etere* (Ethrane; Enflurane): tale prodotto è assimilato all'« 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) » (sigla 9.44).

(3587)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1982.

Autorizzazione ai commissari liquidatori dei soppressi Associazione nazionale per il controllo della combustione ed Ente nazionale prevenzione infortuni alla continuazione all'esercizio delle funzioni di gestione di competenza dello Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982;

Ritenuto che, fino alla costituzione del comitato tecnico-scientifico dell'I.S.P.E.S.L. e alla emanazione dei decreti di cui agli articoli 20 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, l'I.S.P.E.S.L. non potrà compiere alcuni atti di gestione necessari per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni istituzionali dell'I.S.P.E.S.L., di autorizzare i commissari liquidatori dei soppressi

E.N.P.I. ed A.N.C.C. a svolgere adempimenti di gestione di competenza dell'I.S.P.E.S.L. fino a quando l'I.S.P.E.S.L. stesso non sarà in grado di svolgerli direttamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982;

Sentito il comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L. nella seduta del 13 luglio 1982;

Decretano:

Art. 1.

I commissari liquidatori dei soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I. sono autorizzati a compiere per conto dello I.S.P.E.S.L., a partire dal 1° luglio 1982 e fino al 31 dicembre 1982, adempimenti di gestione di competenza dell'I.S.P.E.S.L., richiesti ai commissari stessi dal comitato amministrativo e dal direttore dell'I.S.P.E.S.L. a seconda delle rispettive competenze; gli atti di gestione, che possono riguardare, in particolare, l'amministrazione del personale, compreso il pagamento delle competenze, e l'amministrazione dei beni, sono adottati secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e dalle rispettive norme regolamentari degli enti.

Art. 2.

I commissari liquidatori, nell'esercizio delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 1, si atterranno alle direttive ed alle disposizioni del comitato amministrativo o, per delega dello stesso, dal direttore dell'I.S.P.E.S.L., compatibili con gli ordinamenti dei rispettivi enti.

Art. 3.

Per gli adempimenti di cui al presente decreto i commissari liquidatori utilizzeranno beni mobili ed immobili, attrezzature e personale dei soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I. il comitato amministrativo o, per delega dello stesso, il direttore dell'I.S.P.E.S.L. concorderà con i commissari l'utilizzazione dei beni ed i contingenti di personale da assegnare alle dipendenze funzionali dei commissari stessi per gli adempimenti gestionali di cui all'art. 1 del presente decreto, per le esigenze della gestione di liquidazione e per le attività di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390.

In caso di mancato accordo si provvederà con decreto del Ministro della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(3701)

DECRETO 14 luglio 1982.

Autorizzazione ai commissari liquidatori dei soppressi Associazione nazionale per il controllo della combustione ed Ente nazionale prevenzione infortuni, all'esercizio delle funzioni omologative attribuite all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 2 e il secondo comma dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982;

Ritenuto che, fino alla costituzione del comitato tecnico scientifico dell'I.S.P.E.S.L., alla emanazione dei decreti di cui agli articoli 20 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, l'I.S.P.E.S.L. non potrà svolgere direttamente le funzioni statali di cui al primo comma dell'art. 2 di detto decreto-legge;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni omologative, attribuite all'I.S.P.E.S.L. e già svolte dai soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I., di autorizzare i commissari liquidatori di detti enti ad esercitare tali funzioni fino a quando l'I.S.P.E.S.L. non sarà in grado di esercitarle direttamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982;

Sentito il comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L. nella seduta del 13 luglio 1982, le cui conclusioni, assunte a maggioranza, non si ritiene di poter accogliere, sia per motivi strettamente giuridici concernenti la non immediata attuabilità dell'organizzazione ed attivazione del dipartimento dell'omologazione, sia per l'assoluta necessità di garantire, comunque e con urgenza, l'effettiva continuità dell'attività omologativa;

Decretano:

Art. 1.

I commissari liquidatori dei soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I. sono autorizzati a continuare ad esercitare a partire dal 1° luglio 1982, le funzioni omologative attribuite all'I.S.P.E.S.L. ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, e già spettanti ai commissari stessi ai sensi delle rispettive competenze istitu-

zionali fino a quando l'I.S.P.E.S.L. non sarà in grado di esercitarle direttamente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982.

I commissari sono autorizzati, altresì, a continuare ed esercitare, a partire dal 1° luglio 1982 e fino al 31 dicembre 1982, le funzioni omologative di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390.

Art. 2.

I commissari liquidatori dei soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I. eserciteranno le funzioni di cui al precedente art. 1 secondo le forme, le modalità, le procedure e le tariffe vigenti alla data del 30 giugno 1982 presso i rispettivi enti.

In attesa della determinazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, numero 390, delle forme di attestazione dell'omologazione, i commissari utilizzeranno i punzoni, i bolli e le targhe in uso presso gli enti stessi.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto i commissari utilizzeranno personale già dipendente, tecnico e amministrativo, incluso nei contingenti del personale da assegnare all'I.S.P.E.S.L. con i decreti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e, in via provvisoria, personale comandato alle U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, e modificato con il decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

I commissari utilizzeranno il personale comandato all'I.S.P.E.S.L. e alle U.S.L. d'intesa rispettivamente con il comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L. e con le regioni interessate.

In caso di mancato accordo, si provvederà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, i commissari liquidatori sono autorizzati, in via provvisoria e fermo il disposto del secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, a continuare a svolgere le funzioni stesse presso le sedi centrali e di Roma nonché presso le seguenti sedi periferiche:

sezioni dell'A.N.C.C. di Ancona, Bari, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Como, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Taranto, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Terni;

sedi dell'E.N.P.I. di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Torino.

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori sono autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, a continuare ad utilizzare i beni mobili ed immobili e le attrezzature delle predette sedi periferiche degli enti stessi, necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982, nonché, d'intesa con il direttore dello I.S.P.E.S.L., i beni mobili ed immobili e le attrezzature, comprese le strutture scientifiche e i laboratori delle sedi centrali e di Roma degli enti.

In relazione all'unificazione dei servizi già della A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. per l'esercizio dell'attività di omologazione nonché alle esigenze dei servizi delle U.S.L. per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni mobili ed immobili e le attrezzature delle predette sedi possono in tutto o in parte, essere assegnati, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, alle U.S.L. interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390.

Art. 5.

I commissari liquidatori limitatamente alle attività di omologazione attribuite all'I.S.P.E.S.L. ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, sono tenuti all'osservanza delle direttive emanate dal comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L., sentito il comitato tecnico-scientifico, e del direttore dell'istituto per delega del comitato amministrativo, per indirizzare, programmare, e unificare le predette attività in vista dell'esercizio diretto delle stesse da parte dell'I.S.P.E.S.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(3700)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 aprile 1982, n. **479**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia nazionale dell'Olivo, in Spoleto.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Accademia nazionale dell'Olivo, in Spoleto (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1982
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 152

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamente (CEE) n. 1902/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1903/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1904/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1905/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1906/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1907/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1908/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1909/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che rinvia la data di presa in consegna e che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1910/82 della commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1229/82.

Regolamento (CEE) n. 1911/82 della commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1912/82 della commissione, del 15 luglio 1982, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1569 1977 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1913/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1914/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1915/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato secondo del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1916/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1917/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1918/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1919/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 54 del 5 marzo 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 54 del 5 marzo 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 453/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 57 del 29 febbraio 1980.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 457/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che istituisce un regime di premi alla cessazione delle attività viticole in Francia e in Italia pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 57 del 29 febbraio 1980.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3744/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, concernente azioni comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 376 del 30 dicembre 1981.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3799/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3449/80 ampliando gli elenchi dei prodotti originari della Romania le cui restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità sono eliminate pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 380 del 31 dicembre 1981.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3806/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1982) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 382 del 31 dicembre 1981.

Pubblicati nel n. L 208 *del* 16 *luglio* 1982.

(195/C)

Regolamento (CEE) n. 1920/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Verde, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1921/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1922/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1923/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1924/1982 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1925/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1926/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1927/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1928/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1929/82 della commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 1930/82 della commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1931/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82, per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1932/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1918/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1933/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 209 *del* 17 *luglio* 1982.

(196/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di emendamento dello art. 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 7 dicembre 1944) adottato a Montreal il 16 ottobre 1974.

Il 18 giugno 1982 in base ad autorizzazione disposta con legge 7 ottobre 1981, n. 665, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981 ha avuto luogo a Montreal il deposito dello strumento di ratifica del protocollo di emendamento all'art. 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 7 dicembre 1944) adottato a Montreal il 16 ottobre 1974.

Il protocollo, ai sensi del paragrafo 3, comma g), è entrato in vigore per l'Italia, il 18 giugno 1982.

(3655)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge, 21 maggio 1982, n. 272 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 19 luglio 1982, n. 461 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 *del decreto del Presidente della Repubblica* 27 *marzo* 1969, *n.* 130, *e dall'articolo* 78, *terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 20 *dicembre* 1979, *n.* 761, *in corso alla data del* 15 *marzo* 1982, *sono prorogati al* 30 *novembre* 1982, *salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi.*

Art. 2.

[1°] I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

[2°] Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

[3°] Le disposizioni del precedente articolo 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e province autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle *prestazioni di diagnostica strumentale* e di laboratorio.

Art. 4.

(*Soppresso*).

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge 19 luglio 1982, n. 461, dispone, inoltre, con l'art. 2, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n.* **76.**

(3673)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 22 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1367,55	1367,55	1367,40	1367,55	1367,50	1367,50	1367,45	1367,55	1367,55	1367,55
Dollaro canadese	1087,80	1087,80	1088 —	1087,80	1091 —	1087,75	1087,10	1087,80	1087,80	1087,80
Marco germanico	561,55	561,55	562,25	561,55	560,75	561,50	561,73	561,55	561,55	561,55
Fiorino olandese	508,20	508,20	508,75	508,20	507,35	508,25	508,40	508,20	508,20	508,20
Franco belga	29,449	29,449	29,49	29,449	29,45	29,448	29,45	29,449	29,449	29,45
Franco francese	201,63	201,63	201,60	201,63	201,60	201,65	201,60	201,63	201,63	201,62
Lira sterlina	2387,35	2387,35	2392 —	2387,35	2387 —	2387,30	2388,50	2387,35	2387,35	2387,35
Lira irlandese	1931,50	1931,50	1933 —	1931,50	1929 —	—	1930,30	1931,50	1931,50	—
Corona danese	162,32	162,32	162,35	162,32	162,10	162,35	162,28	162,32	162,32	162,30
Corona norvegese	217,56	217,56	217,75	217,56	217 —	217,58	217,54	217,56	217,56	217,55
Corona svedese	225,79	225,79	225,75	225,79	225,50	225,77	225,65	225,79	225,79	225,78
Franco svizzero	660,73	660,73	661 —	660,73	661 —	660,75	660,77	660,73	660,73	660,73
Scellino austriaco	79,713	79,713	79,85	79,713	79,70	79,716	79,73	79,713	79,713	79,70
Escudo portoghese	16,33	16,33	16,35	16,33	16,30	16,35	16,40	16,33	16,33	16,33
Peseta spagnola	12,34	12,34	12,35	12,34	12,35	12,34	12,341	12,34	12,34	12,34
Yen giapponese	5,411	5,411	5,43	5,411	5,40	5,410	5,411	5,411	5,411	5,40
E.C.U.	1324,38	1324,38	—	1324,38	—	—	1324,38	1324,38	1324,38	—

Media dei titoli del 22 luglio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	41,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,525
» 5,50% » » 1969-84	83,775
» 6% » » 1970-85	78,425
» 6% » » 1971-86	75,850
» 6% » » 1972-87	76,350
» 9% » » 1975-90	72,150
» 9% » » 1976-91	69,275
» 10% » » 1977-92	77,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,975
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,150
» » » » 1-10-1980/83	99,850
» » » » 1- 9-1981/83	100,150
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99,150
» » » » 1-12-1981/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	98,625
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,300
» » » 18% 1- 7-1983	100,075
» » » 12% 1-10-1983	91,825
» » » 12% 1- 1-1984	90,300
» » » 12% 1- 4-1984	88,275
» » » 12% 1-10-1984	86,550
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1367,50
Dollaro canadese	1087,45
Marco germanico	561,64
Fiorino olandese	508,30
Franco belga	29,449
Franco francese	201,615
Lira sterlina	2387,925
Lira irlandese	1930,90
Corona danese	162,30
Corona norvegese	217,55
Corona svedese	225,72
Franco svizzero	660,75
Scellino austriaco	79,724
Escudo portoghese	16,365
Peseta spagnola	12,34
Yen giapponese	5,411
E.C.U.	1324,38

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare di gara per la vendita di cereali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il regolamento adottato dalla commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione e con il quale sono state fissate le norme e condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

Vista la propria delibera assunta in data 27 giugno 1980 recante in allegato al disciplinare per l'attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali il disciplinare di gara per la vendita di cereali disposto dall'A.I.M.A.;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica delle norme e condizioni contenute nel citato disciplinare di gara, in relazione alle nuove norme recate dal pubblicando regolamento comunitario in materia di vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

Nell'adunanza del 14 luglio 1982;

Ha deliberato:

1) L'allegato *A* dell'atto disciplinare per l'affidamento ad assuntori del servizio relativo alle operazioni esecutive d'intervento nel settore dei cereali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 luglio 1980 è abrogato.

2) Per le vendite di cereali detenuti dall'A.I.M.A. si applicano a partire dalla campagna 1982-83 le norme e condizioni contenute nell'allegato disciplinare di vendita.

Roma, addì 14 luglio 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

DISCIPLINARE DI GARA PER LA VENDITA DI CEREALI DISPOSTA DALL'A.I.M.A.

I. OGGETTO DELLA GARA

1. La vendita dei cereali acquistati dall'A.I.M.A. avviene, nel corso della campagna di commercializzazione cereali, attraverso pubblica gara e secondo le norme e condizioni generali di cui al regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1836/82 del 7 luglio 1982 recepite e completate da quelle riportate nel presente disciplinare.

2. La presentazione di offerta di acquisto e la eventuale conseguente esecuzione delle vendite è effettuata dall'A.I.M.A. con la totale applicazione delle norme di cui al presente disciplinare di gara.

3. L'A.I.M.A. comunicherà di volta in volta la natura del cereale posto in vendita, la quantità, l'elenco dei magazzini ove e giacente il prodotto stesso, il termine di scadenza, fissato alle ore 11 di un determinato giorno, per la presentazione delle offerte. La suddetta comunicazione verrà effettuata mediante avviso pubblicato presso la sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, a firma del direttore generale dell'A.I.M.A., a seguito di apposita decisione assunta dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. medesima.

4. Coloro che hanno interesse all'acquisto del prodotto posto in vendita possono visionare la merce nei magazzini di giacenza nei cinque giorni precedenti a quello di espletamento della gara senza però asportare campioni di nessuna quantità.

II. IL PREZZO

1. Il prezzo minimo di vendita è fissato e determinato secondo quanto riportato all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82 del 7 luglio 1982 (Gazzetta Ufficiale (CEE) n. 202 del 9 luglio 1982).

Tale prezzo minimo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirato dall'acquirente entro trenta giorni dalla data di comunicazione di vendita, resa su veicolo o altro mezzo di trasporto dell'acquirente e per cereali della qualità tipo, secondo la definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente.

2. Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciute alla consegna della stessa e calcolate ed applicate ai sensi della vigente norma comunitaria in materia di cereali offerti all'intervento.

Per i ritiri che dovessero essere effettuati dal trentesimo giorno al novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione, di accettazione dell'offerta da parte dell'A.I.M.A., le spese e i rischi sono a carico dell'acquirente stesso e commisurati ad una maggiorazione mensile così come prevista dalla regolamentazione comunitaria ed applicata in corrispondenza del mese di effettivo ritiro senza alcun frazionamento. Trascorso il termine di ritiro di cui sopra la vendita si intende risoluta con conseguente incameramento della quota parte di cauzione.

III. PRESENTAZIONE OFFERTA

1. Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in busta chiusa, recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonché la dicitura a seconda dei casi «offerta per l'acquisto di frumento tenero» o «offerta per l'acquisto di frumento duro» o altra dizione a secondo del cereale posto in vendita.

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno l'indicazione dell'A.I.M.A. - Ufficio vendite cereali - Via Palestro n. 81 - Roma.

2. L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioè deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente, nonché il numero di codice fiscale e partita IVA. Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) contenere l'indicazione della quantità di cereali cui l'offerta è riferita, del luogo in cui la merce è immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto a quintale;

d) essere riferita ad una quantità non inferiore a tonnellate 50 per magazzino, fatta eccezione per le quantità che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantità;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3;

f) essere corredata del titolo di cauzione.

3. E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purchè ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. non prendere in considerazione le domande presentate da uno stesso offerente che richiedono però complessivamente una quantità di prodotto superiore ad un quinto di quella posta complessivamente in vendita; in tal caso vengono annullate le offerte riportate per ultime nell'elenco formulato dalla commissione di cui al successivo titolo V.

4. Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

5. L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A. Se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'A.I.M.A. a titolo di penale.

6. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. CAUZIONE

1. Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo di 5 ECU per ogni tonnellata di cereale cui si riferisce l'offerta. La cauzione deve essere costituita mediante fidejussione bancaria. Il tasso di convenzione da applicare alla moneta comunitaria è quello vigente il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.

2. La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituto di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante sino all'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile a richiesta dell'A.I.M.A. di mese in mese.

3. Per l'aggiudicatario, la cauzione è trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 1 e 2 del titolo VI; essa sara incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi.

V. CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E DECISIONE SU DI ESSE

1. Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal Presidente dell'A.I.M.A.

La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2. Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, puo accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini.

3. La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione e fatta mediante lettera a firma del direttore generale dell'A.I.M.A. spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della commissione di gara, i cui risultati sono affissi all'albo dell'A.I.M.A.

4. Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza dal magazzino dell'assuntore e non al momento del pagamento.

VI. ESECUZIONE DELLA VENDITA

1. L'acquirente deve effettuare entro il termine massimo di un mese dalla data di comunicazione dell'accettazione dell'offerta il versamento all'assuntore in unica soluzione, per il finanziamento del controvalore della quantità di cereale attribuito, di una somma pari all'importo del prezzo offerto per la quantità richiesta, maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche nonché dell'I.V.A., salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonché l'importo della somma da versare. Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito del versamento suddetto, l'A.I.M.A. considererà la vendita risoluta di diritto senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e procederà quindi ad incamerare a titolo di penale, l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2. Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro un mese dalla data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario trascorso tale periodo e per un massimo di sessanta giorni i rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati per documentate cause di forza maggiore, sono a carico dell'acquirente nella misura indicata al titolo I.

Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e l'acquirente, tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini. Qualora il ritiro del prodotto non venga effettuato o non venga completato nel termine stabilito, l'A.I.M.A. considererà la vendita risoluta di diritto per la quantità non ancora ritirata e senza particolare formalità e senza bisogno di declaratorie giudiziarie, incamererà a titolo di penale la parte corrispondente di cauzione.

3. L'accertamento della qualità, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito su campione rappresentativo di massa prelevato su ciascuna partita consegnata a fronte dell'intero quantitativo assegnato per ciascun magazzino: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di n. 4 campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di n. 4 campioni da kg 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sarà inviato, al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccardo, tra esse, designato dall'A.I.M.A., per compimento delle analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio, sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5% in più o in meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5% in più è apportata previa autorizzazione della A.I.MA.

5. Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi della vigente legge sull'I.V.A.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuata entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. CONDIZIONI FINALI

1. Il fatto di fare offerta di acquisto ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve né limitazioni.

2. Per ogni controversia sorgente dall'applicazione del presente disciplinare, Foro unico competente è quello di Roma.

Roma, addì 14 luglio 1982

ALLEGATO 1

Schema di offerta

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Oggetto: Offerta di acquisto di frumento tenero/duro in relazione al bando di gara dell'A.I.M.A. n. . . in data . .

Il sottoscritto . . . (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta . . . (indicare la denominazione o ragione sociale, nonché la sede della ditta) codice fiscale n. . . avente sede in . . via . . . . n. . . (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia aggiungere con domicilio eletto in Italia nella città di . . via . n. . .) dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara in oggetto, per l'acquisto di:

tonn. . . . di frumento tenero/duro immagazzinati nel magazzino di . . dell'ente assuntore . .

Per l'acquisto offre il prezzo di L. . . per tonnellata.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 2, 4, 5, 6 e 7, della parte V, n. 2 e seguenti, della parte VI, numeri 1, 2, 3 e 4, della parte VII, numeri 1 e 2 del bando stesso.

Unisce all'uopo, a tilo di cauzione, l'atto di fidejussione della banca . . . per l'importo di L. . . .

Data, . .

(Firma e timbro dell'offerente)

. .

ALLEGATO 2

Schema di fidejussione bancaria

Banca . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso che:

la ditta . . (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta Azienda n. . . in data . . . all'acquisto di tonn. . . . . di frumento tenero/duro,

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione costituita anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di L. . . per ogni tonnellata della quantità di frumento tenero/duro; indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accoglimento dell'offerta stessa;

la banca sottoscritta . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute alla ditta medesima, sino alla concorrenza di L. . . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. . . . per ogni tonnellata della quantità di frumento tenero/duro cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora né di previa escussione della ditta . . . . (denominazione o ragione sociale dell'offerente) L. . . . . .

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al . . . . . . ed è rinnovabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A.

In fede.

Data, ...

(Firma e timbro della banca)

. . . .

(3657)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Alezio » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Alezio » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare della denominazione di origine controllata « Alezio »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Alezio » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Alezio » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di vitigni Malvasia Nera di Lecce, Sangiovese e Montepulciano, da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Alezio e Sannicola ed in parte quello dei comuni di Gallipoli e Tuglie.

Tale zona è così delimitata: partendo da Torre d'Alto Lido il limite segue il confine comunale di Sannicola in direzione est sino ad incontrare quello di Tuglie, una volta superata la strada Aradeo-Sannicola. Segue quindi ad oriente il confine comunale di Tuglie fino ad incontrare la strada Parabita-Tuglie, dopo aver attraversato la ferrovia in località Mass.a Vecchia, segue quindi tale strada verso nord-ovest, raggiunge il centro dell'abitato di Tuglie da dove prosegue, in direzione ovest, lungo la strada per Alezio fino ad incrociare il confine comunale di questo ultimo comune in località Vigne. Segue quindi il confine comunale di Alezio in direzione sud e poi ovest e raggiunge in prossimità di C. Storti, la strada per Alezio-Taviano al km 40,100 circa. Prosegue lungo tale strada verso sud fino ad incontrare, in località Padula, il confine comunale di Gallipoli per seguirlo verso sud-ovest fino a raggiungere la costa, di poco a nord di Marina di Mancaversa. Prosegue poi lungo la costa verso nord sino a Torre d'Alto Lido da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni idonei, di medio impasto, tendenti allo sciolto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva o dei vini E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso e al 35% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 e nel territorio del comune di Matino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 11,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Alezio » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la vinificazione del vino « Alezio » rosso.

Art. 6.

Il vino « Alezio » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con leggeri riflessi arancioni se invecchiato;

odore: vinoso se giovane, etereo e ricco di bouquet se invecchiato;

sapore: asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo, giustamente tannico e sapido;

gradazione alcolica minima complessiva: 12°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino « Alezio » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa corallo intenso;

odore: vinoso, persistente;

sapore: asciutto, armonico, vellutato con leggero retrogusto amarognolo;

gradazione alcolica minima complessiva: 12°;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Alezio » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcolica complessiva minima di almeno 12 gradi, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di almeno 12,5 gradi, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino « Alezio » rosso del tipo « riserva » deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 5% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(3633)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patalec-Cem stabilimento di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi Safov ora Falconi-Sair S.p.a., è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi Safov ora Falconi-Sair S.p.a., è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.ME. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure (Alessandria), uffici di Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano delle Piane di G.B. con sede in Novi Ligure (Alessandria), uffici di Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'11 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata all'11 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata al 3 marzo 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata al 3 giugno 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata al 3 settembre 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata al 3 dicembre 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria Italiana in liquidazione, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabiliti in Porcari (Lucca), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata al 21 marzo 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata al 21 giugno 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata al 26 luglio 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.FI.GI. di Firenzuola (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vega Confezioni S.r.l. di Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA.VE - Industria plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco internazionale di Avellino, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.CO.M. Sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 14 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroviaria marmifera privata di Carrara (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastori e Casanova, con sede in Monza e stabilimenti in Monza e Lonigo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3629)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di membri supplenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1982 la sig.na Susanna Scorza, segretario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è entrata a far parte, quale membro supplente, della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, nella sezione fiori e piante ornamentali, in sostituzione della dott.ssa Adele Parisi.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 il dott. Roberto Iacovella è entrato a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 7, legge 25 gennaio 1966, n. 31, quale rappresentante supplente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione del dott. Cesare Tabacchini.

(3448)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto processuale civile;
2) diritto fallimentare.

Facoltà di medicina veterinaria:

anatomia patologica veterinaria generale e speciale I.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto tributario;
2) diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto privato.

Facoltà di magistero:
linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto processuale amministrativo.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:
1) lingua e letteratura italiana;
2) filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
diritto tributario.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3656)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:
g) istituto di chimica agraria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3661)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 26 aprile 1982, avrà luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, EUR, il giorno 18 novembre 1982.

Presso la predetta sede sarà data comunicazione, mediante affissione, del luogo e dell'ora della prova pratica di dattilografia.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione al concorso.

Tale avviso è a titolo di notifica.

(3663)

Diario e sedi di esame della prova scritta del concorso, per esami e titoli, ad ottantanove posti di direttore didattico.

La prova scritta del concorso ad ottantanove posti di direttore didattico in prova (decreto ministeriale 30 aprile 1982) avrà luogo in Roma il 25 ottobre 1982. Le sedi esame relative alla prova scritta sono le seguenti:

liceo « G. Cesare », corso Trieste, 48: candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla C;

liceo classico « Augusto », via Gela, 14: dalla lettera D alla lettera G;

istituto tecnico « Leon Battista Alberti », viale della Civiltà del Lavoro, 4: dalla lettera H alla lettera M;

liceo classico « Virgilio », lungotevere dei Tebaldi, 17: dalla lettera N alla lettera R;

istituto magistrale « Margherita di Savoia », via Cerveteri, 55: dalla lettera S alla lettera Z.

Per il personale femminile coniugato, l'iniziale è quella del cognome di nascita.

Tutti i candidati sono ammessi alla prova scritta, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

L'ingresso alle sedi è fissato alle ore 7,45.

(3664)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 203 del 26 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale « Galliera », in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato giardiniere.

Unità sanitaria locale n. 43, in Torre Pellice: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di applicato e di aggiunto.

Comune di Monte Argentario, in Grosseto: Avviso di ammissibilità al concorso di progettazione di un porto turistico.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 febbraio 1982, n. 3.

Modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, concernente l'assistenza creditizia all'artigianato;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, concernente il regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 20 aprile 1977, n. 15, concernente la modifica dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 298 del 15 gennaio 1982;

Decreta:

E' emanata la modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, nel testo allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 febbraio 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1982
Registro n. 2, *foglio n.* 167

Articolo unico

L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 20 aprile 1977, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La provincia concede un contributo in conto interessi annuo costante dal 3 al 5% per i prestiti di esercizio e dal 5 all'8 % per i prestiti di investimento.

In casi di particolare considerazione, su domanda dell'interessato la giunta provinciale può con propria deliberazione e previo parere della commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, elevare fino all'8 % il contributo interessi per prestiti di investimento, già concessi con precedenti provvedimenti, a decorrere dalla scadenza della rata semestrale successiva a quella della relativa deliberazione.

La liquidazione dei contributi interessi verrà effettuata a semestralità posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario oppure su richiesta di quest'ultimo all'istituto mutuante.

Il contributo decorre dalla data della stipula del contratto di mutuo o dall'inizio del finanziamento cambiario, salvo quanto previsto al precedente art. 2, ultimo comma ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1982, n. 5.

Regolamento di esecuzione all'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'art. 48 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8135 del 30 dicembre 1981, modificata dalla deliberazione n. 340 del 18 gennaio 1982 concernente, l'approvazione del regolamento di esecuzione all'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, in esecuzione della succitata deliberazione.

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento d'esecuzione all'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche consistente in 3 articoli.

Il decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 1979, n. 38, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 febbraio 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 3, *foglio n.* 49

Regolamento di esecuzione all'art. 14 *della legge provinciale* 23 *maggio* 1977, *n.* 13

Art. 1.

1) Il canone annuo di locazione dovuto dal sindaco assegnatario, quale risulta dall'applicazione dell'art. 14, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, non deve superare, salvo i casi previsti al successivo art. 2, la percentuale dei redditi, dell'assegnatario e delle persone che con esso abitualmente convivono, calcolato a norma del terzo e quarto comma dell'art. 6/*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, determinata nell'allegata tabella.

Art. 2.

1) Nei riguardi degli assegnatari che presentano dichiarazioni non veritiere o che dichiarano un reddito manifestamente non credibile o che omettono di presentare la documentazione richiesta l'istituto non terrà conto del reddito dichiarato e applicherà l'equo canone.

2) L'equo canone si applica altresì agli assegnatari che abbiano un reddito superiore al limite massimo previsto dalla lettera *d*) dell'art. 11 della legge 23 maggio 1977, n. 13, nel testo vigente.

Art. 3.

1) I canoni dovuti in applicazione del presente regolamento vengono applicati a partire dal 1° aprile 1982.

TABELLA

QUOTA DEL CANONE ANNUO RIFERITO AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO

Quote persone	10 %	12 %	14 %	16 %	19 %	22 %	25 %
	fino a Lire	fino a Lire	fino a Lire	fino a Lire	fino a Lire	fino a Lire	fino a Lire
1	3.000.000	4.800.000	6.600.000	8.400.000	10.200.000	11.900.000	13.600.000
2	3.300.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000	10.200.000	11.900.000	13.600.000
3	4.200.000	5.800.000	7.400.000	9.000.000	10.600.000	12.100.000	13.600.000
4	5.100.000	6.600.000	8.000.000	9.400.000	10.800.000	12.200.000	13.600.000
5	4.700.000	6.200.000	7.700.000	9.200.000	10.700.000	12.200.000	13.600.000
6	4.300.000	5.900.000	7.500.000	9.100.000	10.600.000	12.100.000	13.600.000
7	3.800.000	5.500.000	7.200.000	8.800.000	10.400.000	12.000.000	13.600.000
8	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000	10.200.000	11.900.000	13 600.000
9	2.900.000	4.700.000	6.500.000	8.300.000	10.100.000	11.900.000	13.600.000
10	2.300.000	4.200.000	6.100.000	8.000.000	9.900.000	11.800.000	13.600.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1982, n. 6.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 614 dell'8 febbraio 1982, concernente l'approvazione della modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 marzo 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 3, *foglio n.* 51

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE DEL 3 GENNAIO 1978, N. 1, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 APRILE 1978, N. 6.

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'incidenza del costo delle aree ai sensi dell'art. 2, terzo comma, *della legge provinciale 3 gennaio 1978, n.* 1, *sulla riforma del diritto di edificare* in seguito denominata legge è fissata per tutto il territorio della provincia nel 30% dei costi di costruzione ».

Art. 2.

L'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'articolo 6 della legge è fissato nelle seguenti percentuali:

1) in misura del 5 % del costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge:

a) per il volume residenziale da mc 701 a mc 1.500 nella sede dell'azienda agricola non prevalentemente coltivata a frutteto e sita al di sopra di m 700 s.l.m.;

b) per l'ampliamento qualitativo degli esercizi alberghieri esistenti;

c) per il volume sotterraneo eccedente la parte esente di cui all'art. 24, quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale;

d) per il volume di costruzioni a più piani in zone destinate ad insediamenti produttivi destinati a magazzino o deposito per l'attività commerciale all'ingrosso;

2) in misura del 10 % del costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 2, terzo comma della legge:

a) per il volume residenziale da mc 701 a mc 1.500 nella sede dell'azienda agricola sita al di sotto di m 700 s.l.m. o se prevalentemente coltivata a frutteto e sita al di sopra di m 700 s.l.m.;

b) per il volume di costruzioni ad un piano in zone destinate ad insediamenti produttivi destinati a magazzino o deposito per l'attività commerciale all'ingrosso;

3) nella misura del 15 % del costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge: per tutta la cubatura da realizzare in zone residenziali esclusa quella indicata ai precedenti numeri 1) e 2) e agli articoli 7 e 8 della legge nonché quella per le attività industriali o artigianali indicate nel primo comma dell'art. 9 della legge ».

(2909)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1982, n. **29**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Art. 2.

L'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Copie degli albi provinciali devono essere rilasciate gratuitamente all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per il Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) e alle organizzazioni sindacali degli artigiani, che risultino costituite ed operanti nella provincia, nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, competenti per territorio, qualora ne facciano richiesta ».

Art. 3.

Il settimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della commissione. Di essa viene data notizia dalla commissione stessa all'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Analogo ricorso può essere proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

a) avverso le iscrizioni o le cancellazioni previste dai precedenti articoli 3 e 6, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell'art. 3 ed al settimo comma dell'art. 6;

b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell'albo, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 2 della presente legge hanno sede rispettivamente presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

La commissione provinciale, oltre ad assolvere le funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:

a) formula al comitato regionale per l'artigianato voti e proposte sui problemi generali economici nei quali trovi inserimento l'artigianato, sui problemi specifici riguardanti tale settore, in materia di programmazione economica, di credito, di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale, nonché per la promozione ed il sostegno della cooperazione artigiana;

b) esprime pareri alle camere di commercio sia sui problemi generali economici nei quali trovi inserimento l'artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;

c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

d) dispone gli opportuni accertamenti, in via diretta o attraverso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero i comuni, sulla permanenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese;

e) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal comitato regionale di cui al successivo art. 11.

La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento tipo predisposto dal comitato regionale per l'artigianato.

I servizi di segreteria della commissione sono assicurati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e costituiscono un ufficio della camera stessa, con struttura idonea alla loro piena funzionalità ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attribuzioni devoluti alla commissione provinciale per l'artigianato.

Ai servizi di segreteria è preposto un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con delibera della giunta della camera stessa, adottata su proposta del presidente della commissione provinciale per l'artigianato. Detto funzionario risponde, per l'esecuzione dei suoi compiti, al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Le spese per il funzionamento della commissione e per lo espletamento dei compiti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e si rinnova ogni quattro anni; i suoi membri possono essere confermati

Essa è composta:

a) da nove imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo capo V;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, che risultino costituite ed operanti nella provincia da almeno un anno dalla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo art. 15, su designazione delle suddette organizzazioni;

c) da tre esperti in materie attinenti all'artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi, designati dall'assessore regionale all'industria ed all'artigianato;

d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dall'Istituto stesso, residente nella provincia;

e) da un lavoratore dipendente da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti a maggioranza assoluta.

Gli artigiani sono rappresentati nella giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, il quale diviene membro del predetto organo camerale.

Fanno inoltre parte della commissione a titolo consultivo un funzionario della direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, un funzionario della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ed un funzionario dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e di almeno la maggioranza degli stessi componenti in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

La commissione provinciale per l'artigianato può istituire nel proprio seno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo e delle conseguenti variazioni».

Art. 7.

L'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, che può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni stesse.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell'assessore all'industria ed all'artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle province in cui non sia stata costituita la commissione provinciale per l'artigianato ovvero la commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione.

Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.

Le commissioni provinciali per l'artigianato sono convocate almeno una volta al mese.

Ai componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato spetta una medaglia di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di L. 25.000. A coloro che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Al presidente della commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un'indennità di carica di L. 200.000 mensili lorde».

In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione provinciale per l'artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennità di cui al comma precedente compete al vicepresidente che lo sostituisce.

Art. 8.

L'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Presso la direzione regionale dell'industria e dell'artigianato è istituito il comitato regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, organo tecnico-consultivo della Regione per i problemi dell'artigianato.

Il comitato:

1) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. 7;

2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sottoposti al suo esame dall'assessore regionale all'industria ed all'artigianato o da altri organi dell'amministrazione regionale;

3) formula, di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano ed in particolare in materia di:

a) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l'applicazione uniforme della presente legge;

b) programmazione economica regionale;

c) credito, assistenza tecnica alle imprese artigiane, aggiornamento tecnologico e incremento della produttività delle aziende artigiane; assistenza commerciale per il collocamento in Italia ed all'estero dei prodotti artigiani, nonché partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali ed internazionali; sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale; cooperazione nell'artigianato, con particolare riferimento alle associazioni consortili; ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energia e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all'attività dell'impresa artigiana;

d) formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti da imprese artigiane;

4) svolge azioni di propulsione e di coordinamento, sul piano regionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;

5) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle commissioni provinciali;

6) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall'amministrazione regionale;

7) esprime parere sul programma annuale di attività dell'E.S.A. anche in relazione al bilancio dell'ente.

Il comitato regionale può istituire nel proprio seno sottocommissioni.

Il comitato predispone norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, per il proprio funzionamento, per quello delle sottocommissioni e per i rapporti di queste con il comitato stesso. Con la medesima procedura e con la medesima maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.

Le norme regolamentari di cui al comma precedente saranno, poi, deliberate ed emanate ai sensi dell'art 46 e dell'art. 42, lettera *b*), dello statuto regionale».

Art. 9.

L'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il comitato regionale per l'artigianato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Esso si rinnova ogni quattro anni ed è composto:

a) dall'assessore regionale all'industria ed all'artigianato;

b) dai presidenti e dai vicepresidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) da otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella Regione da almeno un anno, designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) dal direttore regionale dell'industria e dell'artigianato;

f) dal direttore regionale della pianificazione e del bilancio o da un suo delegato;

dal direttore regionale del turismo e del commercio o da un suo delegato;

dal direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione o da un suo delegato;

dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o da un suo delegato;

g) dal presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

h) da tre esperti nominati dall'assessore all'industria ed all'artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi.

I componenti del comitato regionale per l'artigianato devono essere residenti in uno dei comuni della Regione.

I componenti del comitato che mancassero tre volte consecutive alle sedute del comitato medesimo, senza giustificati motivi, s'intendono dimissionari.

Il comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

Il comitato è presieduto dall'assessore all'industria e all'artigianato o, per sua delega, da un vicepresidente.

I componenti del comitato eleggono nel proprio seno due vicepresidenti.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da due funzionari della direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

La carica di componente del comitato è incompatibile con quella di consigliere dell'E.S.A., fatta eccezione per il caso di cui alla lettera *g*).

L'assessore all'industria ed all'artigianato ha facoltà di invitare di volta in volta alle sedute del comitato esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti».

Art. 10

L'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti del comitato regionale per l'artigianato e delle sue sottocommissioni, spetta, per ogni giornata di seduta una medaglia di presenza di L. 25.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'art. 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53».

Art. 11

L'espressione «e delle sue sezioni», contenuta nell'art. 14 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l'espressione «e delle sue sottocommissioni».

Art. 12

L'espressione «contenenti ciascuna non più di quindici nominativi», contenuta nel quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l'espressione «contenenti ciascuna non più di nove nominativi».

Art. 13

L'espressione «non inferiore a direttore di servizio» contenuta nel primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, nonché l'espressione «su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato» contenuta nel secondo comma del medesimo articolo sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «non inferiore a dirigente» e «su proposta dell'assessore all'industria ed all'artigianato».

Art. 14.

L'espressione «non superiore a quattro» contenuta nel quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l'espressione «non superiore a tre».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il presidente della commissione ne dà comunicazione alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato».

Art. 16.

L'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è abrogato.

Art. 17.

L'espressione «sono approvati dall'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato», contenuta nel secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l'espressione «sono approvati dall'assessore all'industria ed all'artigianato».

Art. 18.

Nella legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, dopo l'art. 31 sono inseriti i seguenti capo VI-*bis* ed art. 31-*bis*.

«*Capo VI*-bis

DEI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE

Art. 31-*bis*. — Le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 2 della presente legge, operanti nello stesso settore o in più settori di attività, possono costituirsi in consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa, per il perseguimento dei seguenti fini:

1) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate e di beni strumentali occorrenti per lo svolgimento di determinate fasi produttive relative all'attività delle singole imprese;

2) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione degli ordinativi;

3) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

4) la diretta partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri e l'assunzione e l'esecuzione dei lavori, eventualmente anche ripartiti tra i singoli associati;

5) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

6) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

7) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

8) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

9) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

10) la gestione di servizi in comune ovvero la gestione di centri meccanografici;

11) ogni altra attività che concerne l'esercizio, lo sviluppo e la competitività dell'artigianato;

12) la realizzazione e la gestione di aree destinate ad insediamenti artigianali.

I consorzi, le società consortili e le cooperative di cui sopra sono registrati in apposita sezione dell'albo di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Potranno altresì ottenere l'iscrizione nella separata sezione dell'albo i consorzi, le cooperative o società consortili costituiti in prevalenza tra imprese artigiane nei modi e con le proporzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 aprile 1982

COMELLI

(2558)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. **30.**

Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58 e 7 giugno 1979, n. 24 recanti norme di organizzazione e di attribuzioni della segreteria generale straordinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1981 previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Sono inoltre prorogati alla stessa data del 31 dicembre 1985, i termini del 31 dicembre 1981 previsti dall'art. 18, primo e quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

Il limite di cui al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, si applica ad un numero massimo di 30 unità.

La norma di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, si applica, salvo quanto previsto dal comma successivo, nel limite di 600 ore annuali ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 10% dell'organico del personale del ruolo unico regionale e nel limite di 400 ore annuali ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 10% dell'organico del personale del ruolo unico regionale.

Restano salvi i diversi limiti fissati dalla vigente legislazione regionale, compreso quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, per il personale appartenente all'VIII livello.

Art. 2.

Le competenze di vigilanza, controllo e consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei comuni disastrati, e gravemente danneggiati indicati nel decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, già attribuite al presidente della giunta regionale con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono devolute all'assessore regionale ai lavori pubblici.

Per l'esercizio delle competenze devolute ai sensi del comma precedente non trova applicazione il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

Art. 3.

Il comitato tecnico straordinario, istituito con l'art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è soppresso.

Le attribuzioni demandate al predetto comitato tecnico straordinario dalle vigenti leggi regionali sono devolute alla sezione urbanistica del comitato tecnico regionale presso la direzione regionale dei lavori pubblici, istituita con l'art. 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è soppresso.

Art. 5.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga da almeno tre anni le funzioni di segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è inquadrato all'VIII livello funzionale retributivo del ruolo unico regionale del personale regionale.

Agli incarichi elencati nel primo comma dell'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, va aggiunto, dopo il segretario generale della presidenza della giunta regionale, quello di segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli.

Nella prima applicazione della presente legge, per la conferma dell'incarico di segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, si prescinde dall'anzianità nel livello prevista dal precitato art. 24, primo comma.

L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.

Il dipendente di cui al presente articolo viene inquadrato con lo stipendio previsto dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 194 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Ai fini della determinazione dell'anzianità e della progressione economica nel livello d'inquadramento, è valutato per intero il servizio prestato presso l'amministrazione regionale.

Al segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli spetta la medesima indennità prevista per il segretario generale della presidenza della giunta regionale dal quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

E' soppresso il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

Art. 6.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ed ai sensi dell'art. 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica rivestita presso l'ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla tabella *A*.

Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l'amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera, o livello o qualifica è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera o livello o qualifica immediatamente inferiore.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1982

COMELLI

TABELLA A

Ente di provenienza	Livello o qualifica o carriera o categoria di provenienza	Livello funzionale retributivo legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
—	—	—
Provincia di Trento	consigliere	VI
Regione Veneto	esperto	VI
Provincia Udine	applicato di concetto	V
Camera commercio ind., art. ed agr. Pordenone	c. concetto	V
Comune Roma	VI livello	V
PP.TT. Udine	operatore d'esercizio (III categoria)	IV

Visto, *il Presidente della giunta regionale*
COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. **31.**

Integrazione della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, relativi agli interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è inserito il seguente comma:

«In aggiunta al fabbisogno di manodopera per i terreni verrà calcolata — in qualsiasi caso — la manodopera necessaria per l'allevamento di un capo grosso bovino ad ettaro o frazione di ettaro di terreno da acquistare o come sopra preposseduto».

Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo sono aggiunti i seguenti:

«La superficie massima per azienda valutabile come ammissibile a mutuo ai fini dell'emissione del nulla-osta viene determinata in ettari 30, tra superficie in acquisto e superficie preposseduta dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori, elevabile ad ettari 45 se le unità lavorative, di età tra i 14 e 70 anni compresi, del nucleo familiare cui appartiene il richiedente sono più di cinque, ivi compreso il richiedente medesimo.

«Agli effetti degli anzidetti limiti i terreni investiti a bosco, a ceduo, a prato stabile e a pascolo si calcolano al 50%.

Sono esclusi da tale limite le operazioni proposte da cooperative agricole di conduzione e gli acquisti di malghe con relativi pascoli».

Art. 2.

Il parere degli esperti previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, deve riguardare oltre che la congruità del prezzo anche la validità dell'iniziativa.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle operazioni assentite con nulla-osta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, non si applicano alle operazioni assentite con nulla-osta prima del 3 ottobre 1981.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. 32.

Ulteriori interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 7 maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Viabilità del comune di Pordenone

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il contributo straordinario ivi previsto con l'ulteriore importo di lire 3.000 milioni.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

La predetta spesa di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3 - partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 2.

Integrazione finanziamento raccordo con lo svincolo autostradale Buia-Osoppo-Gemona

Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1982.

La predetta spesa di lire 600 milioni fa carico al cap. 5563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 — istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 3/Rag. del 1° febbraio 1982 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 — «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» — del precitato stato di previsione.

Art. 3.

Partecipazione azionaria della Regione alla Società autovie servizi

L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società per azioni «Autovie servizi» con sede in Trieste, e quindi a sottoscrivere ed a versare capitale fino alla concorrenza di lire 1350 milioni, mediante acquisto di azioni della Società medesima già emesse o da emettere.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1350 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il cap. 6815 con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Autovie servizi S.p.a.» e con lo stanziamento di lire 1350 milioni per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli delle quote a fianco di ciascuno indicate, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982:

cap. 6851 . . . . 454 milioni
cap. 6852 . . . . 450 »
cap. 6901 . . . . 446 »

Art. 4.

Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53

All'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, viene aggiunto il seguente comma:

«In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell'opera di cui al precedente primo comma, l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall'A.N.A.S. non siano previste somme per spese tecniche».

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto col precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IX - il capitolo 5457 con la denominazione: «Spese per incarichi di direzione lavori e di collaudo del progetto approvato dall'A.N.A.S. per la realizzazione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:

per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1982 mediante storno di pari importo dal cap. 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;

per le restanti lire 200 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul cap. 802 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 7 maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

«Tali importi così stabiliti sono aumentati, a partire dal 1° gennaio 1982, nella misura del 16%».

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 fa carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. 34.

Assegnazione di borse di studio per la frequenza del Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 49 del 7 maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, saranno istituite annualmente — nel limite dello stanziamento all'uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale — borse di studio per la frequenza dei corsi biennali funzionanti presso il Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato, annualmente, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del mondo unito dell'Adriatico.

Limitatamente all'anno scolastico 1982-83 sono istituite 10 borse di studio biennali dell'importo di lire 20 milioni ciascuna.

Art. 2.

Le borse di studio biennali verranno assegnate annualmente su indicazione della commissione italiana per i Collegi del mondo unito, in base ai criteri in atto presso tale organizzazione, a studenti d'ambo i sessi, residenti preferibilmente nel Friuli-Venezia Giulia o figli di lavoratori emigrati dalla regione.

Art. 3.

Le borse di studio di cui ai precedenti articoli verranno erogate in due rate di pari entità, all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del mondo unito dell'Adriatico, il quale provvederà a documentare l'avvenuta assegnazione delle borse stesse con i criteri di cui all'art. 2, nonchè la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI - il capitolo 8088 con la denominazione: «Assegnazione di borse di studio per frequenza dei corsi biennali funzionanti presso il Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 100 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante storno di pari importo dal cap. 8003 del precitato stato di previsione;

per le restanti lire 400 milioni (200 milioni nell'esercizio 1983 e 200 milioni nell'esercizio 1984) mediante storno di pari importo dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 8088 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. 35.

Nuove norme in materia di indennità di carica e di presenza per gli organi ad elezione indiretta.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 49 del 7 maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano la istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza attribuibili a coloro che vengono eletti nelle Unità Sanitarie Locali, nelle Comunità montane, nei Consorzi e nelle aziende municipalizzate, consorziali o provincializzate.

Capo I

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Art. 2.

Unità sanitarie locali

A decorrere dal 1° gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le disposizioni legislative regionali disciplinanti le indennità comunali:

la indennità di carica spettante ai presidenti delle unità sanitarie locali;

la indennità di carica spettante al componente il comitato di gestione incaricato di sostituire il presidente mancante, assente o impedito;

la indennità di carica spettante agli altri componenti il comitato di gestione;

la indennità di presenza spettante ai componenti l'assemblea generale delle unità sanitarie locali;

la indennità di presenza spettante ai componenti le commissioni assembleari istituite in base a regolamento.

Il riferimento verrà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei singoli comuni associati nella unità sanitaria locale. Sui singoli importi relativi alle indennità di carica come sopra determinati verrà praticata la riduzione del dieci per cento.

Art. 3.

Comunità montane

A decorrere dal 1° gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:

la indennità di carica spettante ai presidenti delle comunità montane;

la indennità di carica spettante al componente del consiglio direttivo incaricato di sostituire il presidente mancante, assente o impedito;

la indennità di carica spettante agli altri componenti il consiglio direttivo.

Con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1982 la indennità di presenza spettante per ogni seduta ai componenti il consiglio direttivo delle comunità montane con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonchè l'indennità di presenza spettante ai componenti l'assemblea generale e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dei consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana sarà determinata in misura eguale a quella prevista dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, per i consiglieri di un comune avente popolazione pari a quella della comunità.

Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1982 ai componenti le commissioni assembleari regolarmente istituite in base a statuto o ad apposito regolamento, spetta, per la partecipazione alle sedute della commissione, l'indennità di presenza nella misura stabilita dal secondo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale 11 agosto 1980, n. 33.

Art. 4.
Consorzi

A decorrere dal 1° gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:

la indennità di carica spettante ai presidenti dei consorzi;

la indennità di carica spettante al componente del consiglio direttivo incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;

la indennità di carica spettante agli altri componenti il consiglio direttivo.

Il riferimento verrà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei singoli comuni consorziati. Tra i consorzi di cui al presente articolo sarà da ricomprendersi anche la comunità collinare del Friuli.

Sulla entità delle singole indennità di carica così determinate verranno operate le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 50% fino a 30.000 abitanti;

b) riduzione del 40% da 30.001 a 100.000 abitanti;

c) riduzione del 30% sopra i 100.000 abitanti.

Con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1982 l'indennità di presenza spettante per ogni seduta ai componenti il consiglio direttivo dei consorzi con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonchè l'indennità di presenza spettante ai componenti l'assemblea generale sarà determinata in misura eguale a quella prevista per i consiglieri comunali dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, avuto riguardo anche a quanto disposto nel precedente secondo comma del presente articolo.

Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1982 ai componenti le commissioni assembleari regolarmente istituite in base a statuto o ad apposito regolamento, spetta, per la partecipazione alle sedute della commissione, l'indennità di presenza nella misura stabilita dal secondo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale 11 agosto 1980, n. 33.

Restano esclusi dalle previsioni di cui sopra i consorzi per il servizio di segreteria, per il servizio tecnico od urbanistico, per servizi sportivi, per manutenzioni stradali e per manutenzioni di edifici scolastici, consorzi per il cui funzionamento non sono previste indennità particolari.

Art. 5.
Aziende speciali

A decorrere dal 1° gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:

la indennità di carica attribuibile al presidente della commissione amministratrice delle aziende speciali (comunali, consorziali o provinciali);

la indennità di carica attribuibile al componente la commissione amministratice designato a sostituire il Presidente mancante, assente od impedito;

la indennità di carica attribuibile agli altri componenti la commissione amministratrice.

Le suddette indennità saranno determinate con riferimento, rispettivamente, a quella spettante al sindaco, a quella spettante all'assessore anziano o delegato ed a quella spettante ad altro assessore di un comune avente popolazione pari a quella servita dall'Azienda ed osservandosi le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 40% fino a 30.000 abitanti;

b) riduzione del 30% da 30.001 a 100.000 abitanti;

c) riduzione del 20% sopra i 100.000 abitanti.

Con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1982 la indennità di presenza assegnabile ai componenti la commissione amministratrice che non percepiscono la indennità di carica, sarà determinata, per ogni seduta dal suddetto consesso, in misura eguale a quella prevista dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, per i consiglieri di un comune avente popolazione pari a quella servita dall'azienda.

Le determinazioni anzidette saranno assunte dal consiglio comunale, dal consiglio provinciale o dall'assemblea consorziale a seconda che si tratti di azienda comunale, provinciale o consorziale.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Capo II

DIVIETO DI CUMULO

Art. 6.

Indennità di carica

Le indennità di carica previste dalla presente legge, oltre a non poter essere cumulate con le indennità parlamentari, regionali, provinciali o comunali, non sono cumulabili tra loro nè con qualunque altro emolumento fisso derivante da carica pubblica elettiva.

In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetterà all'amministratore la indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli spetterà la indennità di presenza prevista per i consiglieri, o per i componenti l'assemblea generale o per i componenti la commissione amministratrice.

La indennità di presenza ora cennata spetterà:

per ogni giornata di accesso all'ufficio dell'ente, fino ad un massimo mensile di 10, qualora si tratti del capo dell'amministrazione o del suo sostituto. Nel secondo caso l'importo della indennità giornaliera di presenza verrà anche ridotto del 30%;

negli altri casi per ogni giornata di partecipazione ai lavori del consesso di appartenenza, fermo il divieto di cumulo di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Indennità di presenza

Le indennità di presenza previste dalla presente legge regionale non sono tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorchè il cumulo di incarichi sia consentito dalla legge.

Ferma la facoltà, per l'interessato, di optare per la indennità di presenza a lui più favorevole, è fatto obbligo ad ogni percipiente di dichiarare che nessun'altra indennità di presenza o di accesso all'ufficio per la medesima giornata è stata liquidata o trovasi in corso di liquidazione presso lo stesso o presso altro ente.

Capo III

NORME VARIE DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Annualità, contestualità e rinunziabilità

Le indennità di cui alla presente legge regionale sono determinate annualmente in concomitanza con l'adozione del bilancio preventivo.

In sede di prima applicazione della presente legge la determinazione anzidetta o la eventuale modificazione delle indennità già deliberate potranno avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le indennità sono fissate sempre al lordo delle ritenute d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati e sono sempre rinunziabili anche parzialmente.

Nel caso dell'attribuzione della indennità di carica verrà applicata, per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute, una ritenuta pari all'ammontare della indennità di presenza come determinata in applicazione della presente legge.

Art. 9.

Controlli

Le deliberazioni consiliari od assembleari relative alla istituzione e determinazione delle indennità di carica, di presenza e di accesso all'ufficio sono soggette al normale controllo di legittimità.

Le singole indennità potranno essere fissate anche in misura inferiore a quella massima risultante dalle disposizioni legislative vigenti al momento della adozione della relativa deliberazione.

Art. 10.

Riferimenti demografici

Il numero degli abitanti di ciascun comune sarà sempre desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 11.

Viaggi e missioni

Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettante per l'accesso all'Ufficio o per viaggi fuori sede ed al trattamento di missione eventualmente dovuto per le trasferte effettuate nell'interesse dell'ente o dell'organismo rappresentato, troveranno applicazione le disposizioni di legge statali riguardanti gli amministratori comunali e provinciali.

Art. 12.

Disposizione abrogativa

Con il 31 dicembre 1981 cessa l'efficacia della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 77, e dell'art. 15 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1982

COMELLI

(2559)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. **27.**

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1982)

(*Omissis*).

(3108)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822050)